



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **6 febbraio 2020**

Rimborso dell'imposta di registro per risoluzione anticipata

Lo dispone l'art. 17, comma 3 del DPR 131/1986.

Per i contratti aventi **durata pluriennale** l'imposta di registro può essere versata:

per l'intera durata del contratto;

anno per anno, entro trenta giorni dalla scadenza dell'annualità.

Nel primo caso è previsto uno sconto pari ad una detrazione dall'imposta dovuta della metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (non è di grossa attrattiva).

La disposizione richiamata nell'occhiello consente il rimborso dell'importo pagato **per le annualità successive a quello in cui avviene la risoluzione anticipata.**

L'AE, riconosciuto il diritto al rimborso, lo erogherà secondo le medesime modalità previste per il imposte dirette (accredito su conto corrente, contanti alle Poste o vaglia cambiario della Banca d'Italia).

La **richiesta di rimborso la richiesta di accredito può essere compiuta:**

comunicando le proprie coordinate bancarie direttamente *on-line*, tramite la specifica applicazione;

presentando l'apposito modello presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, con documento d'identità in corso di validità del quale andrà allegata fotocopia.